

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace

#### **Art. 313 Querela di falso**

Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'[art. 225](#), secondo comma.